



**Comune
di Gubbio**

(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI RETE
DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE**

(Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Zone comunali	5
Art. 4 - Funzioni del Comune.....	5
Art. 5 – Orario di servizio.....	6
Art. 6 – Disciplina urbanistica e servizi accessori.....	6
Art. 7 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti.....	7
Art. 8 - Nuovi impianti	8
Art. 9 – Trasferimento	9
Art. 10 - Subentri, variazioni e mutamenti di gestione.....	9
Art. 11 - Impianti senza gestore.....	10
Art. 12 - Modifica degli impianti.....	10
Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande di nuovo impianto	11
Art. 14 - Collaudi e verifiche.....	12
Art. 15 - Impianti a uso privato	13
Art. 16 - Impianti per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico	13
Art. 17 - Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili	13
Art. 18 – Sospensione e decadenza	13
Art. 19 - Vigilanza e controllo.....	14
Art. 20 – Sanzioni amministrative.....	14
Art. 21 - Accertamenti di natura tecnica.....	15
Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali.....	15

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione in conformità al Titolo IV della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), di seguito denominata legge, inerente alla disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.
2. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono riferibili anche agli impianti di distribuzione per uso privato, per uso di natanti e di aeromobili e al rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili, salvo sia diversamente disposto.
4. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'incremento complessivo dell'efficienza della rete distributiva al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);
 - b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
 - c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:
 - 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - 2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;
 - 3) un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;

- 4) una o più pistole o valvole di intercettazione;
- 5) le tubazioni che li connettono;
- d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;
- f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a nove metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;
- j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;
- k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;
- l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
- m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;
- n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale

gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;

- o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
- p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall' articolo 3, comma 1 , punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- q) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;
- r) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

Art. 3 - Zone comunali

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione, il territorio comunale è ripartito in quattro zone così delineate:
 - a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera A) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
 - b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere B) e C) del d.m. 1444/1968;
 - c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere D) e F) del d.m. 1444/1968;
 - d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera E) del d.m. 1444/1968.
2. Nella zona 1 non è ammessa l'installazione di nuovi impianti di carburanti, salvo per il solo rifornimento di mezzi elettrici.
3. Gli spazi idonei per la localizzazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici nella zona 1, sono eventualmente individuati con apposito e specifico atto di Giunta.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Fatta salva la competenza esclusiva regionale, prevista all'art. 70 della legge, in relazione agli impianti posti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

- b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
 - e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;
 - f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
 - g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
 - h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 86 della legge e dal presente regolamento.
2. Spetta inoltre al Comune ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto.
 3. Ogni modifica riguardante gli impianti di distribuzione carburanti, diversa da quelle previste ai precedenti commi, è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente tramite il SUAPE.

Art. 5 – Orario di servizio

1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

Art. 6 – Disciplina urbanistica e servizi accessori

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.
2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa SCIA, è sempre consentito:
 - a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni e integrazioni

- di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della l. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500,00 mq., a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico - edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq. e comunque nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo);
 - c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
- 3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.
 - 4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.
 - 5. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Art. 7 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti

- 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della l. 124/2017, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
 - a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:
 - 1) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo

- 3, comma 1, numero 7) del d.lgs. 285/1992;
- 2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2) del d.lgs. 285/1992;
- b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
- 1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
 - 2) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - 3) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7) del d.lgs. 285/1992.

Art. 8 - Nuovi impianti

1. L'apertura di nuovi impianti di carburante sul territorio comunale non è soggetta al rispetto di alcun limite numerico ed è sottoposta al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del Comune, previa istanza, nel rispetto della procedura di cui al presente regolamento.
2. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica regionale e dall'articolo 18 del d.lgs. 257/2016, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 3 del presente articolo. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure individuate entro tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 257/2016.
3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del d.lgs. 257/2016, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal Comune competente per territorio:
 - a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
4. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo dell'altra.
5. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 3 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'articolo 83bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

- finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 3, le regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, prevedono l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del d.lgs. 257/2016.
 7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.lgs. 257/2016, l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016.
 8. I nuovi impianti sono dotati di:
 - a) dispositivi self-service pre-pagamento;
 - b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;
 - c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
 - d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
 - e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi.
 9. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
 10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
 11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
 12. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

Art. 9 – Trasferimento

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia fiscale, ambientale e di sicurezza, il trasferimento di sede degli impianti all'interno del territorio comunale è soggetto ad autorizzazione rilasciata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 78 della legge, nonché delle norme relative alle distanze, alle superfici minime ed ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ove localizzati.
2. Analogamente a quanto previsto per i nuovi impianti, anche gli impianti trasferiti non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del necessario collaudo.

Art. 10 - Subentri, variazioni e mutamenti di gestione

1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano, entro trenta giorni dal loro perfezionamento, al Comune che ha il compito di provvedere agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità.
2. Le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune da effettuare entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

3. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate al Comune, a cura del titolare dell'impianto, anche le modifiche relative alla gestione dello stesso.
4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono contenere tutti i dati identificativi dell'impianto e dell'autorizzazione e devono essere accompagnate da idonea documentazione comprovante il passaggio di proprietà o la disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti soggettivi da parte del subentrante e/o del gestore.

Art. 11 - Impianti senza gestore

1. Gli impianti nuovi e quelli esistenti possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.

Art. 12 - Modifica degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero delle colonnine;
 - b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - g) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - h) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
 - i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'art. 71 della legge, le seguenti modifiche:
 - a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera e) della legge;
 - b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.
4. Le modifiche di un impianto sono subordinate, ove necessario, al rilascio del relativo titolo abilitativo previsto della normativa vigente per l'attività edilizia.
5. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) del d.lgs. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 8, comma 3 del presente regolamento o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di

sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016.

Art. 13 - Modalità di presentazione delle domande di nuovo impianto

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti il richiedente deve presentare al Comune, per il tramite dello Sportello Unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE), apposita domanda di autorizzazione in bollo.
2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà essere allegata certificazione sostitutiva attestante:
 - a) generalità del richiedente, dati relativi all'impresa individuale (se titolare di omonima impresa individuale) o dati relativi alla società (se rappresentante legale di società), del progettista e del direttore dei lavori e relativi documenti d'identità;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 e la mancata sussistenza nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011;
 - c) numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio;
 - d) indicazione ubicazione e caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
 - e) atto dal quale risulti la disponibilità del terreno o attestazione della disponibilità dell'area, nonché quant'altro richiesto dai regolamenti comunali in materia di edilizia;
 - f) caratteristiche dell'impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare).
3. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto, sui materiali usati e sulle modalità di intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con particolare riguardo alle pavimentazioni, alle recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle alberature autoctone previste;
 - b) planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa al progetto dell'impianto;
 - c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere agli standard urbanistici regionali e comunali e al Codice della strada, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti;
 - d) elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, stralcio PRG, studio geologico, piano quotato, rilievo quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, eventuali sistemazioni esterne;
 - e) documentazione fotografica a colori dell'area interessata.
4. Al termine dei lavori il richiedente provvede ad inviare al Comune l'attestazione della corretta esecuzione dell'opera, redatta da un tecnico a ciò abilitato.
5. I nuovi impianti possono essere realizzati solo nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 78 della legge e previsti dal presente regolamento, nonché delle norme relative alle distanze, alle superfici minime e ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ove localizzati.
6. L'autorizzazione deve contenere tutti i dati identificativi dell'impianto, comprese le

caratteristiche, le quantità, i tipi di prodotto da detenere ed eventuali prescrizioni particolari.

7. I lavori necessari per la realizzazione di impianti nuovi, per trasferimento o per l'esecuzione delle modifiche soggette ad autorizzazione, devono essere effettuati nei termini di cui al permesso di costruire. Il rilascio dei provvedimenti di cui al periodo precedente deve essere contestuale.
8. I nuovi impianti e gli impianti trasferiti non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del necessario collaudo.
9. L'apertura di nuovo impianto è subordinata al rilascio di relativi titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per l'attività edilizia.
10. Esclusivamente nell'ipotesi di ristrutturazione, totale o parziale, il Comune rilascia una autorizzazione provvisoria per impianto temporaneo, della durata del permesso a costruire, in seguito a domanda presentata dell'interessato corredata da perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la piena sicurezza dell'impianto temporaneo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per le modifiche soggette ad autorizzazione previste al comma 3 dell'art. 81 della legge e dal presente regolamento.

Art. 14 - Collaudi e verifiche

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.
2. Il Comune competente, per l'espletamento del collaudo, procede alla nomina di una commissione, mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale, competenti per territorio. Un rappresentante del Comune, nominato dal dirigente del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione comunale, funge da segretario della commissione.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui al comma 1 dell'articolo 81 della legge, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i) della legge, autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al

Comune, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 15 - Impianti a uso privato

1. L'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato, così come definiti all'articolo 69, comma 1, lettera i) della legge, sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione.
3. È vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dello stesso impianto.

Art. 16 - Impianti per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili, così come definiti all'articolo 69, comma 1, lettera q) della legge, è rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

Art. 17 - Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio in base e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
2. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
3. L'autorizzazione per il prelievo di carburanti, viene rilasciata ad operatori economici ed altri utenti, previa istanza presentata al Comune attraverso il SUAPE. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
4. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di autorizzazione.

Art. 18 – Sospensione e decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività, il titolare deve rimettere in

esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 6.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.
5. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
6. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

Art. 19 - Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è esercitata da tutte le forze dell'ordine. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 20 – Sanzioni amministrative

1. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla legge e al presente regolamento, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;
 - b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
 - c) modificazione dell'impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
 - d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

- e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
 - f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
 - g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;
 - h) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;
 - i) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto, la chiusura è disposta fino ad essa.
 3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, il Comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
 4. I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune ove è installato l'impianto.
 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983.

Art. 21 - Accertamenti di natura tecnica

1. Gli accertamenti in materia urbanistica ed edilizia o comunque di natura tecnica relativi a presupposti, requisiti e caratteristiche, sono di esclusiva spettanza e competenza del Settore Territorio e Ambiente.
2. Ai fini del rispetto dei termini, gli Uffici del Settore Territorio e Ambiente rimettono agli uffici del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione comunale, i pareri e quant'altro di loro spettanza, entro i termini previsti dalla relativa normativa vigente.
3. Le modifiche apportate agli strumenti urbanistici sono automaticamente recepite nel presente provvedimento, senza necessità di adottare appositi atti di ricezione.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle leggi in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di adozione.